

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE****PER IL MEZZOGIORNO E LE ZONE DEPRESSE**

(RELATORI: MAROTTA, *per la maggioranza*;
NAPOLITANO GIORGIO, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

alla Presidenza il 17 settembre 1956

Provvedimenti per il Mezzogiorno

Presentata alla Presidenza il 3 maggio 1957

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

1. — IL SECONDO CICLO.

ONOREVOLI COLLEGI! — Il disegno di legge in esame, poiché più direttamente e immediatamente mira a creare nuove e stabili occasioni di lavoro, è stato presentato ed accolto come l'inizio di un nuovo ciclo di attività a favore del Mezzogiorno, ma va considerato come lo sviluppo logico e necessario della politica meridionalistica sinora seguita.

Noi, infatti, abbiamo sempre individuato la causa prima della depressione meridionale nello squilibrio fra le capacità e le possibilità di lavoro della gente del Sud e tutta

la nostra azione politica è stata rivolta a creare le condizioni necessarie e a sviluppare le necessarie iniziative per eliminare definitivamente tale squilibrio.

Coscienti dell'importanza e della gravità del problema, convinti come non fosse possibile un reale sviluppo dell'economia italiana fin quando noi avessimo trascinato, come una palla al piede, la depressione meridionale, abbiamo impostato il problema come la manifestazione di un interesse non regionalistico, ma squisitamente nazionale e abbiamo invocato per la sua soluzione la solidarietà di tutti gli italiani, ben consapevoli come non si potesse affrontarlo e risol-

verlo con dei singoli interventi, ma occorresse invece orientare tutta la politica nazionale al fine di avviare e secondare lo sforzo di sollevamento delle regioni del Mezzogiorno.

In passato, le ricorrenti crisi sociali che venivano determinate dallo squilibrio sempre esistito fra la mano d'opera esuberante e la scarsità delle occasioni di lavoro, si erano risolte attraverso l'esodo in massa della gente del Sud, per cui, dal 1890 al 1930, ben quattro milioni di meridionali, pari al 40 per cento dell'aumento di popolazione registrato nel Mezzogiorno, avevano abbandonato le loro terre. Ma non è ora più pensabile né auspicabile un'emigrazione dello stesso tipo e della stessa imponenza e pur non respingendo, ma prevedendo invece le possibilità di aiuto che possono derivare da un movimento di mano d'opera all'interno e all'esterno del nostro paese, pur guardando, oggi, con interesse e con fiducia alle prospettive che a tal riguardo ci offre il Mercato Comune Europeo, noi siamo stati e siamo ben persuasi che la soluzione del problema debba essere perseguita attraverso la piena utilizzazione delle risorse esistenti e la creazione di nuove e più floride attività produttive, capaci di soddisfare la domanda di lavoro della gente meridionale.

Occorreva ed occorre, quindi, trasformare e valorizzare l'ancor misera agricoltura del Sud; occorre ed occorre far sorgere ed incrementare tutte quelle attività terziarie — commerciali, marine, turistiche — che possono fiorire nel Mezzogiorno e contribuire al suo sviluppo; occorre ed occorre, soprattutto, avviare e secondare un grande processo d'industrializzazione, il solo capace di assicurare una piena e definitiva soluzione del problema.

I grandi lavori di bonifica, d'irrigazione e di trasformazione fondiaria, la riforma agraria, le opere pubbliche in genere, gli interventi per la marina mercantile e per favorire il turismo, la legislazione di favore per il credito industriale nel Mezzogiorno, la legge per gli investimenti esteri, gli esoneri fiscali e la riforma tributaria, il miglioramento dell'istruzione professionale, la liberalizzazione degli scambi, i recenti trattati per il Mercato Comune e tanti altri provvedimenti di minore rilevanza, sono tutte manifestazioni di una politica che pur con le immane carenze e gli inevitabili inceppamenti è stata indirizzata in senso decisamente favorevole al conseguimento dei fini innanzi indicati per un effettivo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali.

2. — L'AZIONE DELLA CASSA.

Nel quadro di tale politica, l'azione della Cassa del Mezzogiorno è stata essenzialmente rivolta ad una profonda trasformazione ambientale, capace di determinare le più favorevoli condizioni esterne per il sorgere di nuove attività economiche.

Sorta nel 1950, con uno stanziamento inizialmente previsto in 1.000 miliardi e una durata di 10 anni, la Cassa doveva realizzare un piano di opere straordinarie, predisposto da un Comitato di Ministri appositamente istituito riguardante complessi organici di lavori inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria anche in dipendenza della riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e alle fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere d'interesse turistico.

La legge istitutiva prevedeva che la Cassa si assumesse, per l'esecuzione di tali opere, solamente l'onere che la vigente legislazione poneva a carico dello Stato, ma era ammessa una possibilità d'intervento oltre tale limite per la sistemazione di strade non statali già esistenti e per la costruzione di nuove strade e delle opere principali di raccolta e di adduzione degli acquedotti.

Con la legge 25 luglio 1952, n. 949, lo stanziamento veniva elevato a 1.280 miliardi, la durata dell'Ente veniva prorogata di due anni e la sua competenza estesa alle opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Successivamente, nel 1955, veniva pure previsto che la Cassa potesse assumersi gli oneri a carico dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la costruzione degli edifici scolastici e degli asili infantili.

In tale vasto campo si è andata espletando l'azione della Cassa nei primi sette anni della sua attività ed è innegabile che il suo intervento è valso a realizzare opere veramente imponenti ed a modificare radicalmente il volto di talune plaghe del Mezzogiorno d'Italia, provocando pure una diversa e migliore distribuzione del lavoro e dei redditi e contribuendo, in maniera decisiva, a determinare quel sensibile miglioramento delle condizioni di vita che si va registrando nel Mezzogiorno.

L'entità dell'intervento della Cassa è rivelato da poche cifre: al 31 marzo 1957 le somme investite nel Mezzogiorno raggiungevano i 650 miliardi di lire; il ritmo di spesa

si aggirava mediamente attorno agli 11,5 miliardi mensili; la occupazione complessivamente determinata ammontava ad oltre 85 milioni di giornate operaie, senza contare altri 37 milioni di giornate per i miglioramenti fondiari; la media di occupazione giornaliera superava le 75 mila unità; risultavano approvati 6.805 progetti per un importo di lire 618 miliardi; appaltati 6.365 lavori per un importo di 568 miliardi; ultimate 3.980 opere pubbliche per un importo di 250 miliardi. Risultavano inoltre approvati 66.400 progetti di miglioramento fondiario per un importo complessivo di 150 miliardi, per la cui esecuzione la Cassa aveva contribuito con 57 miliardi, mentre la parte restante costituiva investimento dei proprietari e confermava l'efficacia dell'intervento effettuato ai fini della mobilitazione del capitale privato. Risultavano inoltre finanziati 127 alberghi, con 3.691 stanze, per i quali erano stati concessi mutui per un importo complessivo di 4,160 miliardi.

Ma più che riferire dettagliatamente le opere eseguite e le somme spese, che si possono minutamente desumere dalle interessanti pubblicazioni e dai bilanci dell'Ente, a noi preme sottolineare la piena riuscita dell'esperimento che si è attuato in Italia mediante la creazione di questo nuovo organismo: la Cassa si è dimostrata, davvero, un idoneo strumento di intervento straordinario e le difficoltà che si sono incontrate e le sfasature che si sono registrate per attuare una politica analoga nelle zone depresse del Centro-Nord, attraverso i normali organi ministeriali, confermano indirettamente l'opportunità della sua istituzione.

L'azione della Cassa è risultata veramente positiva e la sua esperienza non deve andare perduta: mentre con la presente legge ne disponiamo la proroga sino all'esercizio 1964-1965, dobbiamo sin d'ora pensare a valerci della sua attività anche per l'avvenire.

In uno Stato moderno si devono sempre fronteggiare e superare delle crisi depressive, siano di settori produttivi o di zone geografiche, derivanti dalle calamità o dalla congiuntura, strutturali o contingenti, e sarebbe un grave errore il privarsi di un organismo idoneo, già collaudato, quando invece si avverte ovunque la necessità di avere degli agili strumenti di pronto intervento nella vita economica.

† Anche quando non saranno più necessari degli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'Italia, la Cassa dovrà cambiare il suo nome e la sua organizzazione, ma dovrà permanere a servizio di tutta l'economia italiana.

3. — I RISULTATI CONSEGUITI.

Un esame esauriente dei risultati conseguiti dalla politica generale attuata a favore del Mezzogiorno e dalla particolare azione della Cassa, richiederebbe la minuta analisi di moltissimi fenomeni — di cui non sempre si posseggono i dati necessari — e non sarebbe comunque possibile in questa sede.

Ma alcune cifre meritano di essere citate e commentate. I dati relativi ai consumi, che si sono generalmente accresciuti nel Sud in misura percentualmente maggiore che nel Nord, indicano un sensibile miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni meridionali, ma fra le cifre che si riferiscono ad essi, particolarmente significative sono quelle relative ai fertilizzanti, per i quali, nel Sud, dal 1950 al 1955, il consumo è aumentato del 60 per cento, mentre nel Nord è aumentato del 30 per cento; alle macchine agricole, il cui consumo è aumentato del 50 per cento nel Sud, del 20 per cento nel Nord; all'energia industriale, con un aumento del 60 per cento nel Sud, del 50 per cento nel Nord.

Questi dati che pur riguardano dei consumi dimostrano, però, un progresso sia nell'agricoltura che nell'industria e tale progresso è confermato dalle variazioni degli investimenti, complessivamente aumentati nel Sud del 45 per cento e nel Nord del 25 per cento, mentre gli investimenti delle società per azioni sono aumentati rispettivamente dell'85 e del 45 per cento. Sono, queste, cifre confortanti e lo sono pure — nonostante i miglioramenti che possiamo auspicare — quelle che si riferiscono alla ripartizione degli investimenti per settori industriali, che si è così manifestata: per le industrie chimiche il 24,2 per cento; per i materiali da costruzione il 17,4 per cento; per le industrie metalmeccaniche l'11,7 per cento; per le industrie alimentari il 18,6 per cento. Nel 1950 la percentuale degli investimenti nelle industrie alimentari era del 35 per cento, il che conferma che il peso di tali industrie va notevolmente diminuendo a beneficio di altri settori più capaci di sviluppo e rappresenta un dato indubbiamente positivo, particolarmente se si tien conto che gl'investimenti destinati alle industrie alimentari non potevano e non possono aumentare ancora sensibilmente, sia per secondare lo sviluppo dell'agricoltura, sia per la necessaria rinnovazione degli impianti delle più tradizionali industrie meridionali, la cui sopravvivenza è legata alla possibilità di adeguamento ai progressi della tecnica.

È indiscutibile che occorra una maggiore diffusione dell'industria meccanica per realizzare il massimo assorbimento di mano d'opera e per apprestare i beni strumentali necessari alla politica che si va attuando, ma la ripartizione attuale non è negativa poiché anche le industrie chimiche — il cui sviluppo è stato particolarmente rapido nel Sud — pur se appaiono meno idonee di quelle meccaniche ai fini della occupazione, sono ugualmente industrie di avvenire, che provocano cospicue attività collaterali e soprattutto possono resistere a lungo, pur adattandosi continuamente al progresso tecnico: sono dunque imprese solide e sane, non fiori di serra che hanno sempre bisogno del sostegno dello Stato per potersi sostenere.

Interessanti sono pure i dati relativi all'attività degli Istituti di credito industriale creati nel 1953 a servizio dell'economia meridionale: al 31 marzo 1957 risultavano finanziate circa 750 iniziative, per un importo di oltre 85 miliardi e con una stabile occupazione operaia di più di 40 mila unità.

Accanto a questi ed altri dati confortanti, permangono sempre, però, le constatazioni negative: la ripartizione globale degli investimenti pubblici e privati, pur tenendo conto della diversa popolazione, risulta ancora di gran lunga favorevole al Nord e sempre enorme, paurosa, appare la differenza delle condizioni di vita, nonostante i miglioramenti registrati.

La sintesi più significativa dei vari dati che sono stati esposti o che si potrebbero esporre, va ricercata nelle cifre che si riferiscono all'aumento del reddito prodotto che, dal 1950 al 1956, al lordo, si è accresciuto in Italia del 65,4 per cento, nelle regioni centro-settentrionali del 64,1 per cento, nelle regioni meridionali del 70,6 per cento.

Se si pensa al maggior accrescimento percentuale della popolazione del Mezzogiorno e se si considera che pur con il maggiore aumento relativo registrato nel Sud, le cifre assolute rivelano ancora un enorme divario a favore del Settentrione, la differenza percentuale a favore del Mezzogiorno può apparire molto modesta; ma nella valutazione di tali dati si deve tener conto dei tanti fattori che incidono sui risultati di una politica di sviluppo.

C'è da osservare anzitutto che il miglioramento che deriva da una tale politica non può risultare costantemente intenso sin dai primi anni, ma va sempre aumentando man mano che si manifestano gli effetti degli interventi eseguiti.

Sette anni sono pochi per misurare l'efficacia delle misure adottate e degli investimenti effettuati per la soluzione di un problema secolare. Inoltre, nel fare una valutazione comparativa dello sviluppo meridionale rispetto a quello del Nord, occorre tener conto di altri fattori d'importanza determinante.

Gli investimenti che si effettuano nel Mezzogiorno, infatti, beneficiano per larga parte l'economia settentrionale (attraverso l'approvvigionamento dei prodotti industriali che l'attuazione del programma richiede) mentre nel Nord l'apporto di capitali si traduce prevalentemente in un aumento del risparmio e conseguentemente in un accrescimento degli investimenti, mettendo così in moto, più rapidamente, il processo dello sviluppo economico.

Nel Sud, invece, la maggiore disponibilità di denaro provoca soprattutto un aumento dei consumi, risultando ancora insoddisfatte le esigenze essenziali della vita civile. Viene quindi ancora a mancare, quasi completamente, l'incrementarsi del risparmio e il moltiplicarsi degli investimenti a cui è legato il successo di ogni politica di sviluppo.

Naturalmente, man mano che gli interventi si andranno estendendo, col formarsi di una maggiore attività industriale e con il raggiungimento di un più adeguato livello di vita, i fattori negativi che abbiamo esaminati andranno sempre attenuandosi e il ritmo di progresso dovrà risultare sempre più celere e cospicuo.

C'è infine da osservare che altri elementi hanno influenzato negli anni scorsi le statistiche in senso più favorevole per il Nord che per il Sud, come la congiuntura internazionale, particolarmente benefica per le economie industriali più che per le agricole e il cattivo andamento di talune annate agrarie; la cui incidenza è naturalmente più rilevante per le economie povere come quella meridionale. La politica di sviluppo, infatti, mira appunto a sottrarre l'economia del Sud all'attuale condizione di dipendenza dall'andamento delle stagioni, caratteristica dei paesi arretrati.

Se si tiene conto di tutti gli elementi considerati e se si pensa soprattutto che senza una politica di sostegno della economia meridionale, il distacco fra il Sud e il Nord non poteva non accentuarsi sempre più gravemente — per l'irreversibile tendenza del risparmio a preferire gli investimenti nelle zone più progredite — il risultato sinora conseguito non appare affatto modesto e possiamo invece accoglierlo come un sintomo confortante e promettente.

4. — LA PROROGA DELLA CASSA.

Dalle considerazioni sin qui addotte si deve trarre complessivamente questa conclusione: lo sforzo sinora compiuto dal popolo italiano per eliminare la depressione meridionale non è stato male indirizzato e non è stato vano, ma perché possa conseguire i suoi fini, a vantaggio di tutta l'economia nazionale, è necessario ancora proseguirlo, intensificarlo e renderlo sempre più efficace e fruttuoso.

A tale scopo mira il presente disegno di legge con cui si proroga l'attività della Cassa sino all'esercizio 1964-65 — in coincidenza con il termine previsto dallo Schema Vanoni — e si estendono nel contempo gli interventi dell'Ente al settore della pesca, alla costruzione e installazione di navi traghetto, alla formazione e qualificazione professionale; si prevede l'assunzione da parte dell'Ente di nuovi oneri ora a carico dei Comuni minori per l'esecuzione di talune opere igieniche (reti idriche interne e fognature) e soprattutto si accentua l'attività della Cassa e si moltiplicano le provvidenze per favorire una più rapida industrializzazione del Mezzogiorno.

È ora possibile effettuare una politica più attiva nel settore industriale, ora che sono in parte realizzate le premesse indispensabili per il sorgere di una sana attività manifatturiera, ed è indispensabile effettuarla per intensificare ed accelerare le produttività degli investimenti già compiuti.

È ugualmente necessario prorogare la durata della Cassa e fornirle nuovi mezzi perché possa proseguire la sua azione di trasformazione ambientale e completare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per un armonico sviluppo economico.

Le opere realizzate dalla Cassa costituiscono un imponente capitale sociale posto a disposizione del Mezzogiorno, ma si tratta di un capitale di particolare natura che non dà i suoi frutti se non è interamente versato. Non basta quindi completare le opere già programmate, ma occorre integrarle in maniera da soddisfare tutte le esigenze essenziali e non compromettere il buon risultato del lavoro già compiuto, ma valorizzarlo invece il più possibile. Ed è ugualmente necessario operare ai fini dell'industrializzazione con un'adeguata disponibilità di mezzi.

Per tali motivi la Commissione speciale ha ritenuto insufficiente lo stanziamento iniziale previsto in 590 miliardi ed ha accolto all'unanimità la proposta del relatore di

aumentarlo complessivamente di altri 170 miliardi, portandolo così a 760 miliardi.

I 590 miliardi stanziati nel testo sottoposto all'esame della Commissione dovevano servire per coprire la maggiore spesa relativa all'esecuzione del programma di opere montane; per fronteggiare i maggiori oneri relativi alle opere irrigue già programmate e ad altre derivanti dall'estensione delle superfici da irrigare; per ulteriori interventi rivolti alla realizzazione, con l'apporto dei capitali privati, di nuove opere di miglioramento fondiario; per il completamento del programma acquedottistico, onde assicurare un sufficiente approvvigionamento a tutti i Comuni meridionali; per l'assunzione, da parte della Cassa, degli oneri spettanti ai Comuni indicati nel disegno di legge per la costruzione delle reti idriche interne e delle fognature; per il completamento dei programmi già approvati di viabilità ordinaria; per la costruzione delle navi traghetto; per gli interventi a favore della pesca; per quelli relativi all'istruzione professionale, oltre che per le varie provvidenze previste a favore dell'industrializzazione.

Con l'aumento di stanziamento già votato in Commissione e che si raccomanda alla approvazione dei colleghi, sarà possibile realizzare un più efficace intervento nel settore industriale ed integrare adeguatamente i programmi delle opere pubbliche, particolarmente nella parte relativa alla viabilità ordinaria, per la quale, più che per le altre opere, si avverte la necessità di nuovi e maggiori investimenti anche per non compromettere la funzionalità e la produttività delle opere già eseguite.

Sarà inoltre possibile mantenere un adeguato ritmo di occupazione operaia, senza del quale si determinerebbe una situazione critica che pregiudicherebbe gravemente ogni possibilità di sviluppo industriale.

5. — LE NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA CASSA E LA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI.

Abbiamo già accennato alle nuove attribuzioni che il disegno di legge prevede per la Cassa, oltre quelle relative all'industrializzazione di cui ci occuperemo più avanti.

Particolarmente necessario si appalesa il previsto intervento in materia di formazione professionale; e sarebbe forse il caso di autorizzarlo in maniera più vasta di come non sia stato proposto, tenuto conto dell'impor-

tanza essenziale e prevalente del fattore umano in ogni politica di sviluppo.

Opportune sono pure apparse alla Commissione le facilitazioni e gli aiuti previsti a favore della pesca, il cui potenziamento interessa tanta parte delle popolazioni meridionali e può recare un rilevante contributo al progresso economico del Sud.

Ugualmente bene accolte sono state le norme relative alla costruzione e all'installazione di nuove navi traghetto, di vitale importanza per l'economia sarda.

Di maggiore rilevanza, per i motivi che hanno ispirato la loro introduzione, per l'onere che comportano e per le innovazioni con cui sono state approvate, si rivelano poi le nuove norme relative all'assunzione, da parte della Cassa, degli oneri a carico degli enti locali per la costruzione delle fognature e delle reti interne degli acquedotti.

Attraverso l'esperienza compiuta in questi primi sette anni di attività della Cassa, si è potuto infatti constatare che nonostante le ripetute affermazioni, contenute in tutti i documenti legislativi, circa il carattere aggiuntivo e non sostitutivo degli interventi straordinari da effettuarsi nel Sud, il complesso delle opere eseguite non risultava percentualmente crescente in misura adeguatamente superiore alla media nazionale.

Escludendosi la parte di lavori eseguiti dalla Cassa si poteva constatare un incremento della spesa per opere pubbliche percentualmente minore nel Sud che nel Nord.

Nel timore che tale fenomeno, in contrasto con le esigenze della politica che si vuol praticare, potesse derivare da una eventuale diminuzione della quota percentuale riservata alle regioni meridionali negli stanziamenti ordinari di bilancio, la Commissione ha ritenuto di votare un articolo con cui si prescrive che gli stanziamenti a favore del Sud, per opere pubbliche, devono complessivamente ammontare ad una percentuale non inferiore a quella rappresentata dalla popolazione meridionale rispetto a tutta la popolazione italiana.

Ma più che dalle variazioni degli stanziamenti ordinari di bilancio — diminuiti, purtroppo, per tutte le regioni italiane — il fenomeno citato e lamentato va attribuito alla diversa utilizzazione dei contributi statali per l'esecuzione delle opere a carico degli enti locali. Nel Nord, infatti, i contributi vengono quasi integralmente utilizzati, essendo i comuni e le province in migliori condizioni per eseguire gli adempimenti prescritti e per fron-

teggiare l'onere a loro carico, mentre nel Sud, per la mancanza o per la scarsa efficienza degli uffici tecnici e per le maggiori difficoltà economiche in cui versano gli enti locali, i contributi statali sono stati utilizzati solamente in minima parte.

Indispensabile, pertanto, si appalesa la nuova possibilità d'intervento della Cassa a favore dei comuni minori per la esecuzione di talune opere igieniche. La Commissione, tenuto conto che un'analoga norma già in vigore per gli edifici scolastici e gli asili non aveva dato i risultati sperati, soprattutto per difficoltà inerenti alla contrattazione del mutuo, ha pure votato, su proposta del relatore, delle radicali innovazioni nelle procedure ora vigenti, stabilendo che la Cassa cura per conto dei comuni tutti i necessari adempimenti e che l'assunzione da parte sua dell'onere a loro carico, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il necessario mutuo, per cui la Cassa del Mezzogiorno viene ad essere posta in grado d'iniziare subito i lavori necessari, anticipando i fondi occorrenti.

Per i contributi statali relativi alle opere suindicate, è pure previsto un maggiore stanziamento annuo di 500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Un'altra disposizione, pure introdotta dalla Commissione, prevede la possibilità da parte della Cassa, autorizzata dal Comitato dei Ministri, di eseguire talune opere d'interesse turistico che sarebbero a carico degli enti locali.

È prevista infine la possibilità di contributi per la costruzione d'impianti di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica occorrenti per gli usi dei comprensori di bonifica e particolari norme sono rivolte a facilitare e sollecitare la esecuzione delle opere di competenza privata nei medesimi comprensori.

6. — LE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE.

Un notevole interesse presenta la disposizione introdotta dalla Commissione con l'articolo 37, in cui è previsto che la garanzia di cambio e tutti gli oneri dipendenti dai prestiti esteri fanno carico al Tesoro dello Stato.

Ma la parte più importante del disegno di legge — quella che giustifica il riferimento al « secondo ciclo » di attività — è costituita dal

complesso di disposizioni che tendono ad accelerare il processo d'industrializzazione delle regioni meridionali.

Si tratta di aiuti diretti e d'incentivi di varia natura — creditizi, fiscali, previdenziali — che non potranno non influenzare favorevolmente le scelte economiche dei privati imprenditori.

È prevista anzitutto la proroga sino al 30 giugno 1965 dei benefici già contenuti nelle leggi vigenti ed è indiscutibile l'opportunità di tale disposizione.

Vengono quindi disposte delle misure atte a facilitare l'afflusso di capitale agli Istituti di credito industriale, sia concedendo contributi sugli interessi delle obbligazioni che gli Istituti meridionali possono essere autorizzati a collocare, sia accordando lo stesso contributo sugli interessi relativi ad operazioni effettuate dai predetti Istituti o anche da altri quando vengano effettuati con capitali non ottenuti a tasso di favore.

Il beneficio — previsto inizialmente per le sole obbligazioni ed esteso in Commissione alle altre operazioni su proposta del collega onorevole Rubinacci — si rende indispensabile per garantire l'organico adeguamento alle esigenze del secondo ciclo di tutti gli strumenti già a disposizione della rinascita del Mezzogiorno.

Una nuova regolamentazione è stata pure introdotta in merito alla destinazione dei fondi già posti a disposizione dei Banchi meridionali prima della creazione dei nuovi Istituti di credito industriale. Si prevede che il versamento dei rientri possa avvenire dopo il 30 giugno 1965 e si precisano le possibilità e le modalità di utilizzazione dei fondi medesimi sino a tale data. Di particolare interesse risulta, a tale riguardo, la prevista concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, con l'obbligo di destinare a tali operazioni almeno il 25 per cento dei rientri e di riservare la metà di tale quota alle aziende finanziate dagli Istituti di credito industriale.

Si reca così un piccolo contributo alla soluzione del problema, sempre assillante, del credito di esercizio, che non è possibile risolvere in sede legislativa, ma per il quale si rende necessaria una vigile attenzione da parte del Comitato dei Ministri, dal quale ci si attende pure l'adozione delle necessarie misure per prorogare di qualche anno la durata dell'ammortamento del credito d'impianto, rinviando pure di un certo tempo l'inizio del rimborso dell'intero debito o almeno della quota capitale.

7. — LE AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI.

In materia fiscale viene chiarita la portata di talune facilitazioni già in atto ed altre agevolazioni vengono introdotte, fra le quali di eccezionale importanza quella prevista dall'articolo 31 del disegno di legge.

Con essa, per cinque esercizi, viene concesso l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B, alla metà degli utili reinvestiti per trasformazioni agrarie o per impianti industriali nelle regioni meridionali, sino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti. La facilitazione, limitata inizialmente alle società ed enti tassabili in base al bilancio, è stata estesa dalla Commissione pure ai contribuenti che chiedono di essere tassati in base ai risultati delle scritture contabili.

Si viene così a facilitare l'utilizzazione da parte dell'economia meridionale della fonte più cospicua di finanziamento industriale. Dobbiamo infatti ricordare che in tutti i paesi del mondo la maggiore quota di capitale industriale proviene da reinvestimenti: nel 1951 le nuove imprese attinsero a tale fonte, in Gran Bretagna, per il 67 per cento; in Germania, per il 55 per cento; in Austria per il 56 per cento.

È stata proprio la scarsa possibilità di reinvestimenti, legata alla deficienza di attività industriali e alla conseguente esiguità del risparmio disponibile, che ha reso sinora lento — come già si è accennato — il ritmo di sviluppo industriale del Mezzogiorno. Con la nuova facilitazione tale situazione di inferiorità dovrebbe essere superata o almeno notevolmente attenuata.

Le altre agevolazioni fiscali — concesse per le imposte e tasse erariali ed autorizzate per le imposte e tasse comunali — sono certamente di minore rilevanza, ma nel loro complesso possono determinare esse pure dei sensibili benefici e quindi costituire un apprezzabile stimolo al sorgere di nuove iniziative.

Efficace a tal fine risulterà pure la prevista possibilità, offerta alle nuove imprese industriali, di assumere come apprendisti anche i giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni. Tutti sappiamo quale sensibile remora comporti al sorgere di nuove attività economiche il sistema contributivo italiano ed ugualmente nota è la deficienza di mano d'opera qualificata nelle regioni meridionali: la nuova norma mira ad attenuare gli svantaggi che derivano sia dalla vigente legislazione previdenziale, sia dalla scarsa forma-

zione professionale; mentre le modalità di applicazione garantiscono contro gli eventuali abusi ai quali la norma medesima potrebbe prestarsi.

8. — I CONTRIBUTI PER LE ZONE INDUSTRIALI E GL'INCENTIVI PER LA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE.

L'opera della Cassa — lo abbiamo detto — mira a realizzare un'ampia trasformazione dell'ambiente meridionale in maniera da renderlo ricettivo per il sorgere di una intensa attività industriale. Ma la sua azione non si può estendere certamente alla creazione di quelle piccole opere ed installazioni che pur sono indispensabili affinché l'imprenditore, senza aggravio notevole di costi, preferisca le regioni meridionali per l'attuazione delle sue iniziative.

È quindi necessario l'intervento di altri enti che, nell'ambiente già rinnovato dalla Cassa, attrezzino le zone destinate ad accogliere i nuovi impianti.

Si prevede quindi la possibilità che i comuni, le province, le Camere di commercio ed altri enti interessati costituiscano dei Consorzi per la creazione di zone industriali, ai quali la Cassa del Mezzogiorno potrà concedere dei contributi in misura non superiore alla metà della spesa occorrente per l'esecuzione di tutte le opere esterne connesse all'esercizio dell'attività industriale (allacciamenti stradali e ferroviari, impianti di approvvigionamento di acqua e di energia, fognature, ecc.).

In tal modo non solamente si viene a favorire l'industrializzazione, ma si evita pure la dispersione delle iniziative in varie zone dello stesso comune, con conseguenze negative (sia agli effetti urbanistici che a quelli finanziari) per il maggior costo che la molteplicità delle attrezzature comporta.

Non è pensabile, però, che si possano valere delle facilitazioni relative alle zone industriali i più piccoli comuni del Mezzogiorno, mentre un complesso di altri fattori economici aggrava la loro situazione, determinando la tendenza delle industrie ad agglomerarsi nei centri maggiori ove è possibile l'utilizzazione delle cosiddette economie esterne.

Il fenomeno è sempre dannoso, ma ancor più lo sarebbe nel Mezzogiorno, ove già si va registrando una paurosa concentrazione delle iniziative in poche zone, mentre è indispensabile che le nuove attività si diffondano il più possibile, anche per sostenere lo sviluppo

delle attività agricole che necessitano di non lontani mercati di consumo.

La discrezionalità che viene lasciata al Comitato dei Ministri o alla Cassa, per la concessione delle facilitazioni previste e per la determinazione della loro misura, deve essere pure sfruttata per un razionale orientamento delle scelte territoriali; ma è indiscutibile la necessità d'introdurre qualche incentivo particolare per favorire l'avviamento delle nuove iniziative nei centri minori che non abbiano già raggiunto un sufficiente grado d'industrializzazione.

Era quindi prevista nel disegno di legge la possibilità di accordare un contributo pari al 20 per cento della spesa per le attrezzature esterne (allacciamenti, raccordi, condotte, fognature, ecc.) e per le opere murarie, a quelle piccole e medie imprese che si sarebbero installate nei comuni con popolazione inferiore a 75 mila abitanti, non adeguatamente industrializzati.

La Commissione ha approvato e migliorato l'articolo proposto: ha abolito la prevista non cumulabilità del beneficio con l'esonero dalla ricchezza mobile per gli utili reinvestiti ed ha introdotto un altro contributo del 10 per cento sulla spesa relativa ai macchinari di produzione nazionale.

È apparsa infatti ingiustificabile la non cumulabilità del contributo, data la sua natura compensativa, mentre si è ritenuto opportuno intervenire pure nella spesa per i macchinari, sia per l'elevatezza del loro costo, sia per compensare, a beneficio dell'industria meccanica nazionale, gli svantaggi che potrebbero derivare dalle facilitazioni doganali già vigenti per l'importazione dall'estero dei macchinari occorrenti alle nuove industrie del Sud.

9. — PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO.

Le considerazioni svolte a proposito della diffusione delle iniziative pongono in evidenza il non facile problema relativo agli opportuni orientamenti che il Comitato dei Ministri e la Cassa del Mezzogiorno devono dare allo sviluppo industriale del Sud, mediante il razionale impiego degli incentivi.

È evidente che la discrezionalità con cui possono essere accordati quasi tutti i benefici previsti debba essere utilizzata per determinare una razionale distribuzione settoriale e territoriale degli investimenti, rivolta a garantire lo sviluppo armonico di tutte le regioni meridionali e di tutte le attività produttive essenziali.

La situazione economica italiana, nella quale la rinascita meridionale deve organicamente e beneficamente inserirsi; le particolari situazioni regionali; la diversa produttività degli investimenti; le nuove prospettive offerte dai recenti accordi europei oltre che da quelli già esistenti; le possibilità che possono derivare dalle grandi scoperte scientifiche, dall'incalzante progresso tecnico, dalla disponibilità di nuove fonti di energia; l'esigenza essenziale di assicurare con i mezzi disponibili il più vasto ed il più stabile e sicuro impiego di mano d'opera, sono tutti elementi di giudizio che devono essere opportunamente considerati per l'intelligente manovra degli incentivi.

Perché così avvenga è innegabile la necessità di una preventiva determinazione della priorità degli investimenti, sia per settori produttivi che per zone geografiche, ed è ugualmente opportuno che i propositi e le direttive degli organi responsabili siano tempestivamente noti agli operatori economici. Ma non appare ugualmente utile e potrebbe risultare effettivamente dannosa una rigida programmazione, difficilmente conciliabile con gli immancabili mutamenti di situazione e di congiuntura che le conquiste della tecnica e le realizzazioni della politica potrebbero comportare.

Perciò alla Commissione non sono parse accettabili le varie proposte che miravano a condizionare la concessione dei benefici previsti all'inserzione delle iniziative in un piano preventivamente fissato.

Ha ritenuto la Commissione che una norma del genere, oltre che vincolare pericolosamente l'attività degli organi competenti, avrebbe potuto determinare un rallentamento nel processo d'industrializzazione che si vuole invece accelerare. Non si deve dimenticare, infatti, che gli incentivi previsti non intendono essere un « premio al merito » per gli imprenditori che operano nel Sud, ma un elemento di compensazione della naturale situazione d'inferiorità in cui si trova il Mezzogiorno rispetto alle altre regioni d'Italia, con conseguenti aggravii di costi e di rischi.

Qualora i benefici venissero sottoposti a delle condizioni che fossero ritenute eccessivamente onerose, i loro effetti risulterebbero attenuati e talora anche annullati, compromettendo così gravemente il successo della politica che si vuole attuare.

Ciò non significa, però, che non si debba avere una chiara visione degli obiettivi che s'intendono raggiungere e che non si debba attuare la preventiva, ma adattabile, orga-

nizzazione dei mezzi e degli sforzi per il raggiungimento dei vari fini. Sarebbe anzi opportuno indicare nel testo legislativo anche questa necessità di razionale orientamento delle iniziative.

Può giovare a questo fine il migliore coordinamento previsto dalla Commissione per l'attività dei singoli dicasteri. Il testo iniziale del disegno di legge si occupava già del problema — di cui l'esperienza aveva confermato l'essenziale importanza — e prescriveva che si dovessero sottoporre all'esame del Comitato dei Ministri i programmi dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale e che il programma della Cassa dovesse poi coordinarsi con gli altri dei singoli dicasteri: poteva cioè il Comitato modificare il programma della Cassa, ma non aveva la possibilità di adattare gli altri programmi.

È parso invece opportuno alla Commissione che tutti i programmi ministeriali dovessero essere esaminati e coordinati fra loro e con quello della Cassa e tale possibilità si è indirettamente prevista prescrivendo che le decisioni adottate dovessero comunicarsi a tutti i Ministri interessati.

10. — L'INTERVENTO DELLE AZIENDE DI STATO.

Di più rilevante importanza, non solo in tema di coordinamento, è l'innovazione apportata dalla Commissione alla competenza del Comitato dei Ministri per quanto riguarda l'attività delle aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali: anche i programmi di tali aziende dovranno essere presentati all'esame del Comitato ed adeguati e coordinati colle altre iniziative rivolte alla rinascita economica del Mezzogiorno.

Non si può infatti prescindere da un diretto intervento delle aziende di Stato per l'avviamento e lo sviluppo del processo d'industrializzazione meridionale.

La necessità di creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico non si esaurisce solamente con la creazione di infrastrutture. Occorre creare pure la base dello sviluppo, occorre vincere l'attrito del primo avviamento. Anche quando tutte le condizioni ambientali siano diventate favorevoli, l'industria non sorge se non si rompe l'equilibrio della depressione, che prima era stabile, poi magari è diventato instabile, ma deve essere infranto perché possa determinarsene un altro diverso e migliore.

Le aziende di Stato devono essere lo strumento della rottura, gli iniziatori e gli acceleratori del grande sviluppo industriale meridionale. Devono dare al Mezzogiorno soprattutto l'industria di base, siderurgica e meccanica. È un'industria di sicuro rendimento poiché lo sviluppo comporta un consumo sempre crescente dei suoi prodotti, ma è nel contempo un'industria che i privati non prediligono, perché richiede capitali imponenti per l'impianto e sempre pronti per fronteggiare le esigenze del progresso tecnico, richiede esperienza tecnica, richiede relazioni industriali già in atto: tutte cose che generalmente mancano alle nuove iniziative private per le quali diventa troppo forte il rischio connesso alla creazione di una grande industria di base.

Perciò è necessario l'intervento delle aziende di Stato e particolarmente dell'I. R. I.

È stato rilevato che l'I. R. I. sinora ha fatto poco per il Mezzogiorno ed il rilievo è sostanzialmente esatto: gli interventi sono stati modesti e localizzati a Napoli. Ma indiscutibilmente, dopo la guerra, l'I. R. I. non ha potuto fare altro che curare le sue creature ammalate: i suoi investimenti sono stati rivolti alla ricostruzione o al risanamento delle industrie controllate e, poiché gli stabilimenti erano ubicati soprattutto nel nord d'Italia, gli interventi si sono effettuati nel Nord e non nel Sud.

Ma ormai la cura è finita e l'I. R. I. deve diventare sempre più un'azienda sana, ma anche uno strumento della politica economica dello Stato e deve partecipare attivamente, decisamente alla rinascita economica e sociale del Mezzogiorno d'Italia.

La Commissione ha avvertito — e non poteva non avvertire — questa imprescindibile esigenza ed ha esplicitamente previsto che i programmi degli enti e delle aziende controllati dal Ministero delle partecipazioni statali debbano essere predisposti ed attuati in maniera da contribuire alla realizzazione di un progressivo, migliore equilibrio economico fra le varie regioni d'Italia.

Si è pure prescritto che i loro investimenti, destinati a creare nuovi impianti industriali, debbano essere effettuati nelle regioni meridionali in misura non inferiore al 60 per cento del loro ammontare.

Si può agevolmente rilevare come la percentuale prevista incida in misura modestissima rispetto al totale degli investimenti, poiché solo le aziende di più recente costituzione li destinano prevalentemente ai nuovi

impianti, mentre le altre aziende e particolarmente l'I. R. I. — il cui intervento dovrebbe essere invece il più rilevante — investono prevalentemente per rinnovare ed ampliare gli impianti già esistenti.

Ma non si poteva e non si può riferire la percentuale di obbligo al complesso degli investimenti, poiché l'attività delle imprese di Stato è condizionata da due istanze rispondenti entrambe all'interesse di tutta la economia nazionale: l'esigenza di non assorbire risparmio oltre le possibilità del nostro mercato finanziario e la necessità di mantenere sempre efficienti le attrezzature delle aziende in maniera da garantire la economicità delle gestioni.

Se un impiego percentualmente riferito a tutte le risorse dovesse comportare una rinuncia all'adeguamento tecnico degli impianti esistenti o ad una forzatura, oltre i limiti consentiti, del mercato finanziario, le conseguenze negative potrebbero non solamente annullare i benefici dell'attività industriale di Stato nel Sud, ma compromettere gravemente tutta la politica d'industrializzazione.

D'altro canto le disposizioni relative a percentuali d'obbligo, come quella che abbiamo prescritta o come altre che si potrebbero prescrivere, hanno indubbiamente un'efficacia molto relativa: la loro attuazione è la manifestazione di una scelta politica — affidata al Governo e controllata dal Parlamento — che può realizzarsi, oppur no, indipendentemente da qualsiasi prescrizione legislativa.

Più che la norma votata, ha importanza il fatto che la Commissione abbia riaffermato e che il Parlamento confermi la propria volontà di utilizzare l'industria di Stato come strumento decisivo di sollevamento dell'economia meridionale. I limiti del suo impiego derivano da imprescindibili condizioni obiettive e non possono essere da noi mutati con una semplice disposizione di legge, ma debbono essere ampliati il più possibile attraverso tutta l'azione politica del Governo, alla cui sensibilità e alla cui responsabilità non sfugge quale importanza possa avere la sagace utilizzazione delle partecipazioni statali per il successo della sua politica meridionalistica.

11. — CONCLUSIONE.

Dalla concorde azione dello Stato e dei privati imprenditori dovrà derivare il potenziamento industriale del Sud, a cui si

accompagnerà lo sviluppo delle tante altre attività economiche — turistiche, marmare, artigianali — che le bellezze naturali e i tesori d'arte della terra meridionale, la capacità di lavoro, lo spirito d'intraprendenza, la sensibilità artistica della gente del Sud potranno rendere particolarmente fiorenti. E il progresso economico significherà pure progresso civile e sociale.

Perché così avvenga il cammino che si va percorrendo è indubbiamente faticoso e lo sforzo che si richiede al popolo italiano è tutt'altro che lieve, ma la meta che ci proponiamo di raggiungere è ben degna di tanta fatica e di tanto sacrificio.

La rinascita meridionale — affermarono ripetutamente Alcide De Gasperi ed Ezio Vanoni

che qui ben meritano di essere ricordati — deve rappresentare l'obbiettivo centrale della politica economica nazionale e un impegno d'onore della giovane democrazia italiana.

Le provvidenze contenute nel disegno di legge in esame ci appaiono ben capaci di secondare lo sforzo necessario per realizzare tale rinascita e noi — onorevoli colleghi — nel raccomandarne l'approvazione, sentiamo il dovere di rivendicare, come un motivo di legittimo orgoglio, il merito della nostra generazione politica di avere per la prima volta impostato e affrontato, organicamente ed efficacemente, il problema della depressione meridionale.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame trae origine dalla palese incapacità dell'indirizzo, adottatosi con la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, ad avviare a soluzione la questione meridionale.

Nella relazione, che accompagna il presente disegno di legge, si afferma che il Governo intende, con i provvedimenti di cui al progetto stesso, iniziare un « secondo ciclo » di interventi a favore dell'economia meridionale che altro non sarebbe che « il logico e necessario sviluppo del precedente », iniziatosi con la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno. Lo stesso concetto ha ribadito, in polemica con gli oratori dell'opposizione, il ministro Campilli, prendendo la parola nella Commissione speciale a chiusura della discussione generale.

In realtà, il problema che la situazione del Mezzogiorno pone all'ordine del giorno non è quello di una naturale, pacifica evoluzione della politica seguita finora, ma di un radicale mutamento d'indirizzo; e quel che sempre più chiaramente si è venuto affermando negli ultimi anni nelle indagini e nei dibattiti sui problemi del Mezzogiorno, quel che sostanzialmente emerge dagli stessi riconoscimenti degli esponenti del Governo e della maggioranza, altro non è che una netta denuncia della impostazione che con la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno venne affermata e dei risultati che si sono di conseguenza venuti a determinare per il Mezzogiorno.

Non intendiamo qui tanto riferirci alle esaltazioni propagandistiche che circondarono nel Paese l'annuncio della creazione della Cassa né alle enfatiche affermazioni che accompagnarono la presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo (l'onorevole Pella ebbe a dire, nel corso della esposizione finanziaria alla Camera, il 17 marzo 1950: « Per la prima volta nella storia dello Stato Italiano si propone al Parlamento di mettere in cantiere un piano di vastissimo respiro, in cui le quasi secolari aspirazioni dei fratelli del Sud abbiano finalmente soddisfazione »; e l'onorevole Jervolino, nel discorso che il 27 giugno pronunciò in qualità di relatore di maggioranza sul

disegno di legge di istituzione della Cassa, ricordò e fece proprie le parole dell'onorevole De Gasperi, secondo il quale « mai un Governo dall'unificazione dell'Italia ad oggi si era presentato alla Camera con un programma così vasto, così concreto, così organico che avvia a soluzione, se non risolve addirittura, il problema del Mezzogiorno »). Su queste affermazioni, cautamente attenuate nel corso della discussione parlamentare da qualche oratore della maggioranza e dal Ministro Campilli, assai facile sarebbe oggi l'ironia; ma noi preferiamo seriamente soffermarci sulla concezione e l'indirizzo di cui il disegno di legge di creazione della Cassa era espressione.

Esso tendeva in effetti — come fu chiaramente sostenuto dal relatore di minoranza e dagli oratori dell'opposizione — a isolare l'azione per la rinascita del Mezzogiorno nella esecuzione, ad opera di un Ente speciale, di un allora imprecisato programma di opere pubbliche, anziché investire della soluzione dei problemi del Mezzogiorno *tutta la politica dello Stato italiano*; spostando l'accento dalle cause *strutturali* (economiche, sociali, politiche) alle cause più propriamente *ambientali* dell'arretratezza meridionale, esso faceva propria la teoria della pre-industrializzazione, e prendeva per base il concetto che in una « atmosfera di crescente domanda e con la realizzata trasformazione ambientale del Mezzogiorno » (sono parole della relazione governativa al disegno di legge) « sarebbe stata naturalmente aperta la via alla sua ulteriore industrializzazione ».

Quali sono i risultati che seguendo questa strada si sono venuti a determinare per il Mezzogiorno? Dai difensori della politica governativa si usa a questo punto fare un elenco più o meno lungo di progetti approvati, di lavori appaltati, ecc., per i vari settori di intervento della Cassa. È bene perciò ribadire che il problema non è di affermare o negare che « si sia fatto qualcosa », che si siano realizzate delle opere, che si sia assicurato un certo numero di giornate-operative, ecc. Si tratta in effetti di vedere se sulla base dell'indirizzo adottatosi con la istituzione della Cassa e grazie anche agli altri provvedimenti presi successivamente per

il Mezzogiorno (in materia, soprattutto, di finanziamenti industriali), si sia aperta una prospettiva di soluzione dei problemi di fondo del Mezzogiorno, di attenuazione e superamento del divario economico-sociale tra Nord e Sud.

La risposta non è ormai più messa in dubbio da nessuno: in questi sei anni il distacco tra Nord e Sud si è aggravato invece che attenuarsi, i problemi di fondo del Mezzogiorno — primo fra tutti quello della occupazione — non sono stati avviati a soluzione. Secondo i dati forniti alla Commissione speciale dallo stesso onorevole Campilli, la differenza tra il reddito lordo delle regioni settentrionali e quello delle regioni meridionali è aumentata da 4.953 miliardi nel 1950 a 7.498 nel 1955. Le note indagini del Professore Tagliacarne indicano la sostanziale stagnazione della quota spettante all'Italia meridionale e insulare sul totale del reddito prodotto dal settore privato e dalla pubblica amministrazione in questi anni (19,67 per cento nel 1952; 21,63 per cento nel 1953; 21,10 per cento nel 1954; 20,25 per cento nel 1955). Dai dati di recente pubblicati da una rivista ufficiosa (*Prospettive meridionali*, 1957, n. 1) si ricava infine che nel 1956 si sarebbe verificata una riduzione di circa il 10 per cento nel reddito lordo del Mezzogiorno rispetto all'anno precedente. La politica meridionale del Governo, imperniata sulla attività della Cassa, non è neppure riuscita a impedire la tendenza a un ulteriore aggravamento del contrasto tra le due parti del Paese. E replicare a questo proposito che l'aggravamento sarebbe stato ancora più accentuato, se non si fossero negli scorsi anni effettuati nel Mezzogiorno gli investimenti pubblici che attraverso la Cassa o gli istituti per il credito industriale si sono realizzati, significa appagarsi di una ben magra consolazione!

Non meno indicativi sono i dati sulla disoccupazione: gli iscritti nelle liste di collocamento sono passati nel Mezzogiorno da 687.302 nel 1951 a 916.747 nel 1955, con un aumento di ben il 33,4 per cento, nonostante il notevole flusso migratorio verso l'estero e verso il Nord; essi sono ancora saliti a 976.608 nel 1956, mentre nel Nord diminuivano da 1.244.235 a 1.194.402. Si tenta oggi di contestare il significato di tali indici, sostenendosi che essi riflettono non già un effettivo aumento della disoccupazione, ma un fenomeno, tipico di ogni *zona di sviluppo*, di richiesta di lavoro da parte di disoccupati e sottoccupati che prima non si iscrivevano presso gli uffici di collocamento; senonché a

spiegare un reale aggravamento della disoccupazione nel Mezzogiorno stanno, al di là delle cifre, dei fatti incontestabili, come lo sviluppo della meccanizzazione dell'agricoltura, a cui non si è accompagnato un adeguato, organico processo di trasformazione e intensificazione delle colture, la contrazione della occupazione in opere pubbliche, cantieri e corsi, la crisi (con conseguenti licenziamenti) di determinati settori e aziende industriali, la estrema modestia dell'aumento di occupazione determinato dalle nuove iniziative industriali (aumento previsto, sulla base dei finanziamenti accordati dagli istituti speciali a tutto il trenta giugno 1956, in 36.131 unità).

Da questi dati risulta evidente che l'obiettivo che il Governo aveva dichiarato di voler raggiungere con la istituzione della Cassa (« un disegno di legge » — diceva la relazione che lo accompagnava — « destinato a realizzare, attraverso un piano straordinario di opere pubbliche, la seconda fase dello sviluppo economico nazionale, e cioè il generale risollevarimento delle condizioni economiche del nostro Mezzogiorno ») non è stato realizzato: e ciò non può essere spiegato con delle considerazioni relative soltanto al volume della spesa effettuata dalla Cassa e al modo in cui l'attività di questa si è venuta svolgendo. Certo, il fatto che la politica di opere pubbliche straordinarie sia stata mantenuta, in quanto a dimensioni finanziarie, nei limiti di circa l'1 per cento del reddito nazionale, o, peggio ancora, che gli stanziamenti della Cassa siano in pratica stati — a conferma dei timori espressi sin dal 1950 dalla opposizione e a smentita delle assicurazioni allora fornite dagli esponenti della maggioranza e del Governo — più sostitutivi che aggiuntivi degli stanziamenti ordinari per lavori pubblici (lo stesso Ministro Campilli ha fornito dati, in Commissione speciale, da cui risulta che « al netto dell'intervento della Cassa, l'incremento negli investimenti pubblici » tra il 1950 e 1955 « è stato più sensibile nel Nord che nelle regioni meridionali »: anche se poi ha aggiunto che ciò è dipeso essenzialmente dalla minore consistenza tecnica e finanziaria degli enti locali nel Mezzogiorno, che non hanno potuto utilizzare al pari dei comuni e delle provincie centro-settentrionali leggi come la n. 589) non sono privi di importanza: essi aiutano a comprendere perché da tutte le provincie del Mezzogiorno si levi ancora la denuncia (che si è levata d'altronde anche nella Commissione speciale dai banchi della maggioranza) della

carezza di elementari attrezzature di vita civile. Analogamente le osservazioni fatte più volte nel passato sulla mancanza di un piano iniziale della Cassa, sul ritardo nella esecuzione dei programmi, sulla dispersione elettoraleistica che ha in non lieve misura caratterizzato gli interventi della Cassa, contribuiscono a spiegare perché l'attività della Cassa non abbia nemmeno prodotto tutti i risultati che poteva produrre sul piano delle modificazioni ambientali.

Ma è all'indirizzo stesso che si diede con la istituzione della Cassa alla politica del Governo verso il Mezzogiorno, che bisogna risalire, se ci si vuole rendere conto del perché questa abbia clamorosamente fallito l'obbiettivo, con tanta baldanza enunciato, di un « generale risollevarimento delle condizioni economiche del Mezzogiorno ». Una politica impostata essenzialmente in termini di lavori pubblici non poteva per sua natura avviare a soluzione i problemi del Mezzogiorno: non lo avrebbe potuto, nemmeno se avesse avuto dimensioni più ampie e se fosse stata più seriamente impostata e realizzata. Di una buona parte dei suoi effetti era infatti inevitabile che beneficiassero, come hanno beneficiato, le regioni (le industrie) del Nord; nelle regioni meridionali una politica di lavori pubblici non poteva che produrre effetti temporanei, assicurando a determinate aliquote di mano d'opera una occupazione precaria e stimolando un effimero aumento di taluni consumi. Gli stessi stanziamenti per il settore agricolo — a parte la considerazione che in nessun caso lo sviluppo dell'agricoltura poteva bastare a portare il Mezzogiorno ad un livello adeguato di occupazione e di reddito — nella misura in cui non si accompagnavano ad un'opera di riforma fondiaria, non garantivano il raggiungimento di alcun stabile risultato di carattere sociale e produttivo. Intanto, mentre si puntava, esclusivamente o quasi, sulla realizzazione di quel programma di opere pubbliche che si considerava premessa indispensabile per un processo di industrializzazione, limitandosi l'azione di stimolo per la creazione di nuove industrie nel Mezzogiorno alla semplice concessione delle agevolazioni fiscali e doganali in atto fin dal dicembre 1947 e alla erogazione, ad un ritmo estremamente modesto, di finanziamenti industriali (a partire dal 1953 attraverso i tre istituti speciali) — ad accrescere lo squilibrio tra Nord e Sud operavano la politica generale dello Stato e l'azione dei gruppi industriali e finanziari dominanti, la persistente concentrazione nel Nord degli investimenti, soprattutto di quelli

industriali, sia pubblici (attraverso l'I. R. I. e l'E. N. I.) che privati (attraverso il crescente ricorso all'autofinanziamento).

Lo stesso Ministro Campilli, avvertendo la gravità della situazione che si andava determinando, poneva in discussione, al II Convegno di Napoli della Cassa, nel novembre del 1953, l'esigenza di un « acceleramento del processo di industrializzazione », e il professor Saraceno, nella sua relazione, affermava che « l'industrializzazione non è un processo da avviare solo *dopo* che saranno costituite condizioni ambientali comparabili a quelle dei distretti industrializzati ». La impostazione della pre-industrializzazione stava per essere abbandonata; e un deciso colpo di piccone vi diede lo Schema dell'onorevole Vanoni: « ove l'azione di propulsione promossa dallo Stato dovesse esaurirsi in questo campo [*dei settori propulsivi e dell'edilizia*] non si avrebbe, rispetto al passato, quel cambiamento che si intende realizzare. Infatti, i capitali che si andrebbero ad investire nei settori propulsivi e nell'edilizia risulterebbero poco produttivamente impiegati ove essi non venissero a costituire l'infrastruttura e le « economie esterne » di un sistema economico autopropulsivo che ancora manca nel Mezzogiorno, ossia non fossero integrati da una attrezzatura produttiva, fonte permanente di reddito e di occupazione... Fin tanto che non si sarà sviluppato nelle regioni meridionali un apparato industriale capace di fornire in misura adeguata i beni di investimento e di consumo richiesti dai programmi [*di investimenti*] e dagli effetti moltiplicativi di essi » il Mezzogiorno resterà nella situazione attuale.

A questa netta rettifica della impostazione enunciata all'atto della istituzione della Cassa, non seguì però alcuna svolta reale: l'azione degli Istituti speciali per il credito industriale (che i difensori della politica governativa esaltano mettendo avanti altri elenchi di miliardi concessi e di opere realizzate, quasi che qualcuno negasse che delle fabbriche sono state pur create in questi anni nel Mezzogiorno) rimase ben lontana dall'assicurare un flusso di investimenti industriali nel Mezzogiorno, paragonabile anche soltanto con quello ipotizzato dallo Schema decennale. Sul finire del 1955, esaminando le risultanze dell'annata economica, l'onorevole Vanoni lanciava un allarme per la « spiccata tendenza che ancora si manifesta » all'accentramento nelle regioni settentrionali degli investimenti produttivi; e il professor Saraceno, di rincalzo, denunciava il pericolo che il di-

vario esistente tra Nord e Sud tenda persino ad allargarsi, tra l'altro in conseguenza degli « ulteriori grandiosi processi di trasformazione industriale »

I gruppi monopolistici, intanto, proclamavano a Palermo, al Convegno del C. E. P. E. S., la loro intenzione di sviluppare una più intensa iniziativa nelle regioni meridionali, rivendicavano la direzione del processo di industrializzazione del Mezzogiorno, fissavano limiti e caratteristiche dell'azione dello Stato.

Il 17 settembre 1956 il Governo senza attendere che il « primo ciclo » si concludesse, che si compisse cioè — secondo la teoria della pre-industrializzazione — la « trasformazione ambientale » iniziata nel 1950, presentava il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame.

* * *

Risponde il presente disegno di legge alla riconosciuta esigenza di creare nel Mezzogiorno fonti permanenti di reddito e di occupazione, di suscitare un rapido e organico processo di industrializzazione? In che misura può esso contribuire a rovesciare la denunciata tendenza a un ulteriore aggravamento dello squilibrio tra Nord e Sud?

Oltre a prolungare la durata della Cassa, ad accrescerne gli stanziamenti e ad ampliarne gli interventi in alcune direzioni, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame stabilisce nuove disposizioni per il coordinamento tra i programmi della Cassa e i programmi dei vari Ministeri, proroga le vecchie agevolazioni e introduce nuovi incentivi per l'industrializzazione.

Indipendentemente da ogni considerazione, che pure meriterebbe un serio ed attento esame, sul *costo* di una politica di incentivi, che tra esenzioni fiscali, facilitazioni creditizie e contributi a fondo perduto tende a diventare estremamente onerosa, la impostazione che il presente disegno di legge ribadisce e sviluppa tende a risolversi, come la pratica degli scorsi anni ha dimostrato, in una azione di stimolo e sostegno dell'intervento dei grandi gruppi industriali e finanziari del Nord. Ma in quali proporzioni — pur dopo le enunciazioni del convegno del C. E. P. E. S. — questo si svilupperà effettivamente, non è possibile prevedere (è però lecito supporre che le esigenze dell'ammodernamento degli impianti, in direzione della automazione, potranno accentuare l'orientamento dei gruppi monopolistici verso una politica di investimenti intensivi); è inoltre dimostrato dalla

recente esperienza che facendo affidamento su uno sviluppo incontrollato della iniziativa dei grandi gruppi del Nord, non si garantisce un sano ed organico processo di industrializzazione del Mezzogiorno, né dal punto di vista della distribuzione per settori né dal punto di vista della distribuzione territoriale dei nuovi investimenti industriali. Il problema della occupazione nell'industria di vaste masse di disoccupati meridionali rischia di non venire né risolto a breve scadenza né avviato a soluzione in prospettiva. Le possibilità di autonomo sviluppo della piccola e media industria meridionale rischiano di restare soffocate.

Quel che d'altronde è emerso con chiarezza dai più recenti studi e dibattiti su queste questioni, è non soltanto l'assoluta insufficienza di una politica che si fondi sulla concezione keynesiana o che di tale concezione essenzialmente risenta — di una politica cioè che attribuisca allo Stato il solo compito di sostenere la domanda o di provvedere a dotare il Mezzogiorno delle opere pubbliche e dei servizi indispensabili — ma la sostanziale inadeguatezza anche di una politica di incentivi, di facilitazioni e contributi per la industrializzazione.

Quel che sempre più chiaramente si impone è una politica di orientamento e controllo degli investimenti, e di intervento diretto dello Stato nel campo industriale.

I fatti confermano la natura *strutturale* del problema del Mezzogiorno. La esperienza di questi anni ha dimostrato non solo la incapacità del sistema capitalistico, oggi in Italia, di assicurare attraverso una propria autonoma espansione il superamento dello storico squilibrio Nord e Sud, ma anche la impossibilità di raggiungere questo fondamentale obiettivo attraverso una politica statale di semplice stimolo e sostegno della iniziativa dei gruppi monopolistici, che non intacchi profondamente le strutture economiche e sociali.

Perché un processo di sana e intensa industrializzazione sia possibile, è innanzitutto necessario rinnovare decisamente i vecchi rapporti economici e sociali nelle campagne: la riforma Sila e stralcio, pur operando entro comprensori ben determinati, e nonostante i limiti rappresentati dal modo in cui essa è stata realizzata, ha purtuttavia rappresentato il più efficace fattore di allargamento del mercato, il più efficace agente di industrializzazione, che si sia in questi anni manifestato nel Mezzogiorno. La realizzazione della riforma fondiaria generale,

il rinnovamento delle vecchie strutture economiche e sociali nelle campagne, costituisce un elemento indispensabile per la realizzazione di un effettivo progresso produttivo e di un ampio sviluppo industriale.

Un problema di struttura pone egualmente l'esigenza di un orientamento e controllo generale degli investimenti. Per indirizzare una quota adeguata di investimenti verso lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nelle direzioni (settori, zone) che si ritengono necessarie, e per assicurare il reimpiego nel Mezzogiorno stesso degli utili delle nuove iniziative industriali, occorre in effetti intaccare il predominio dei monopoli, sottoporre a controllo la loro attività, togliere loro la direzione della vita economica nazionale. Per assicurare un autonomo sviluppo della piccola e media industria meridionale è indispensabile sottrarre le fonti di energia all'arbitrio dei gruppi monopolistici; per rimuovere uno dei limiti più gravi al progresso agricolo e industriale del Mezzogiorno, è necessario intervenire sui prezzi imposti dai monopoli per una serie di prodotti di importanza basilare. Scaturisce da tutto ciò la esigenza di una politica generale dello Stato che, per essere coerentemente ed organicamente meridionalista, deve avere un netto indirizzo di lotta antimonopolistica, di rinnovamento strutturale. Non basta riconoscere, come oggi da tutte le parti si fa (e anche se questo riconoscimento costituisce di per sé un'altra riprova della validità delle posizioni fondamentali sostenute dalla opposizione nel 1950), che il compito di avviare a soluzione i problemi del Mezzogiorno non può essere affidato in modo esclusivo alla Cassa, ma deve essere perseguito dallo Stato attraverso la politica generale che esso svolge. Occorre chiarire quale contenuto questa politica deve avere e di quali strumenti deve servirsi; occorre affermare l'orientamento antimonopolistico, democratico e rinnovatore che deve ispirare l'intervento dello Stato nel settore creditizio, fiscale, delle fonti di energia, dei prezzi, ecc. Un particolare rilievo viene ad assumere, nel quadro di questo indirizzo, l'azione degli Enti ed aziende a partecipazione statale, che deve fare assumere allo Stato un peso decisivo e un ruolo di direzione nel processo di industrializzazione.

Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame non affronta, evidentemente, questo complesso di problemi. Affermare — come il Governo afferma — che « con i provvedimenti di cui al progetto stesso » si intende iniziare il « secondo ciclo della po-

litica per il Mezzogiorno » equivale ad eludere le questioni di fondo che sono scaturite dal mancato raggiungimento, negli scorsi anni, dell'obiettivo di un « generale risolle- vamento » della economia meridionale. Un « secondo ciclo », capace di avviare a effettiva soluzione i problemi del Mezzogiorno, non può consistere in un semplice prolungamento o ampliamento dell'attività della Cassa e in uno sviluppo degli incentivi per la industrializzazione, ma deve tradursi in un nuovo indirizzo della politica generale del Governo, nel senso che abbiamo prima indicato. Intende il Governo realizzare una riforma fondiaria generale o ribadirne per sempre l'affossamento, e portare avanti la tradizionale politica delle bonifiche? Quali interventi si propone il Governo di realizzare nei prossimi anni attraverso l'industria di Stato nel Mezzogiorno? In che modo pensa il Governo di convogliare verso il Mezzogiorno un flusso di investimenti dell'ordine di grandezza di quello indicato nello Schema Vannoni? Quali indirizzi e misure, e in quali settori, ritiene il Governo di dover adottare per far sì che la politica dello Stato *nel suo complesso* risponda alle esigenze della rinascita del Mezzogiorno? E ancora — uscendo dai limiti della politica economica in senso stretto — qual'è l'orientamento del Governo a proposito della istituzione delle Regioni, strumento decisivo di liberazione e progresso delle popolazioni meridionali? In qual conto tiene il Governo gli interessi del Mezzogiorno nello sviluppo della propria politica estera, soprattutto in relazione alla creazione del mercato comune europeo? Queste sono le questioni che il presente disegno di legge elude e che nel corso della discussione parlamentare il Governo è chiamato a chiarire, perché la Camera possa collocare e valutare in un quadro d'insieme gli stessi provvedimenti che oggi le sono sottoposti.

* * *

Nel corso delle discussioni che si sono svolte nella Commissione speciale, la minoranza non ha però mancato di adoperarsi perché il presente disegno di legge venisse migliorato, in modo da corrispondere il più possibile alle esigenze e agli indirizzi di carattere più generale che abbiamo prima indicato. Dei miglioramenti sono stati in effetti apportati, specie per quanto attiene all'aumento degli stanziamenti, alla inclusione del Ministero delle partecipazioni statali tra i dicasteri i cui programmi debbono

venire coordinati con quelli della Cassa, ai finanziamenti a favore di medie e piccole industrie, ecc.

Verranno però riproposti dalla minoranza all'approvazione della Camera numerosi emendamenti che la Commissione non ha ritenuto di accogliere e che rivestono invece grande importanza. Si tratta di emendamenti tendenti soprattutto a realizzare un effettivo coordinamento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno attraverso la elaborazione di programmi organici per i vari settori;

a impegnare gli enti ed aziende a partecipazione statale a dedicare al Mezzogiorno una quota adeguata dei loro investimenti *totali*;

a orientare e controllare l'intervento dei grandi gruppi industriali nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno, subordinando, in tutto o in parte, la concessione degli incentivi (e in particolar modo della esenzione parziale degli utili, che altrimenti sarebbe una misura di ingiustificabile favore per i monopoli) a che le nuove iniziative rispondano a determinati criteri. Al fine di indirizzare le iniziative industriali dirette dallo Stato, di orientare fortemente gli investimenti industriali privati, e di coordinare l'intervento pubblico con quello privato, si propone venga elaborato un programma quadriennale di sviluppo industriale del Mezzogiorno. Misure coattive si suggerisce vengano adottate nei confronti dei grandi gruppi industriali e finanziari che non reinvestano una parte dei loro utili in nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno;

a sostenere in modo particolare lo sviluppo della piccola e media industria, innanzitutto sul piano creditizio;

a legare gli interventi della Cassa nel settore delle bonifiche e delle trasformazioni

a degli orientamenti e misure di riforma fondiaria;

a democratizzare la struttura e il funzionamento della Cassa, chiamando i rappresentanti delle popolazioni interessate a collaborare su scala regionale alla elaborazione dei programmi e immettendo i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione.

* * *

Onorevoli Colleghi! Grave è lo stato di miseria e di disagio in cui versano ancora gli strati più larghi della popolazione nel nostro Mezzogiorno. Recenti episodi, da Sulmona al Val Fortore, a Sambiasi, lo hanno confermato in forme drammatiche. Gli stessi processi economici e sociali che si sono sviluppati negli scorsi anni nel Mezzogiorno hanno suscitato nuove contraddizioni e nuovi problemi. Il vecchio equilibrio semif feudale è stato rotto, sotto l'impulso della lotta delle masse popolari; un nuovo, moderno equilibrio non è stato creato. Le stesse iniziali o provvisorie conquiste che dal movimento popolare sono state strappate hanno creato una coscienza e una spinta nuove nelle grandi masse dei lavoratori, che più che mai aspirano a una occupazione stabile e produttiva, a un tenore di vita civile, al progresso economico e sociale. Faccia la Camera del presente disegno di legge uno strumento capace di contribuire alla soluzione di questi problemi; indichi una politica nuova, di attuazione della Costituzione, di riforme di struttura, che apra finalmente la strada alla rinascita del Mezzogiorno.

NAPOLITANO GIORGIO, *Relatore di minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

TITOLO I.

**DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO**

ART. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 130 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 150 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'articolo 6, nel primo comma dell'articolo 11 e nell'articolo 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi, di lire contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 1.870 miliardi di lire.

Nell'articolo 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 ».

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I.

**DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO**

ART. 1.

Identico.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Identico.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.

Nell'articolo 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 »; nel successivo articolo 18 alle parole: « alla fine del decennio » sono sostituite le parole « alla fine del quindicennio ».

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

ART. 12.

Il 1° e 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale comunicano al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che essa deve attuare.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri.

Identico.

ART. 2.

Identico.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte ».

Identico.

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

Identico.

ART. 3.

Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma

ART. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e dell'attività alberghiera.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione.

ART. 4.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'articolo 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere — nel complesso — rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 5.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i comuni non capoluoghi di provincia negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i comuni di garantire i mutui con la sovrainposta fondiaria è fatta dai prefetti.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche di cui agli stessi commi da autorizzare a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 350 milioni.

ART. 6.

Identico.

Per i comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i comuni di garantire i mutui con la sovrainposta fondiaria è fatta dal competente organo della regione o, in difetto di questa, dal prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

ART. 7.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge e all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

ART. 6.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 255, e della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

ART. 8.

All'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la « Cassa » può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: « capitalizzando le annualità al tasso che annualmente » sono introdotte, tra lineette, le parole: « - per ciascun settore di intervento - ».

ART. 7.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

TITOLO II.

INTERVENTI
PER LO SVILUPPO AGRICOLO

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente e ne determinerà le attribuzioni ».

ART. 12.

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, le parole: « la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... ».

ART. 13.

Identico.

TITOLO II.

INTERVENTI
PER LO SVILUPPO AGRICOLO

ART. 14.

Identico.

esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 9.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

ART. 10.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può agevolare, ai sensi dell'articolo seguente, con contributi fino al venti per cento della spesa documentata il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili col beneficio dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile prevista dall'articolo 22.

ART. 15.

Identico.

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

ART. 16.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al venti per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

Identico.

Soppresso.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la

ART. 11.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di oli minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonché al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore alla data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

ART. 12.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 10 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 13.

Nel caso di nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le

spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione del dazio doganale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

ART. 17.

Identico.

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonché quelle destinate a fini sociali;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*.

Identico.

Identico.

ART. 18.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 16 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Identico.

ART. 19.

Identico.

Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Con le medesime norme il Consorzio può promuovere la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dei lavori pubblici.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico.

ART. 14.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per la zona industriale ovvero siano costituito il Consorzio di cui all'articolo 13, il contributo previsto

Identico.

Identico.

Identico.

Nelle zone previste dal comma primo del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

Identico.

Identico.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 20.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per la zona industriale ovvero siano costituito il Consorzio di cui all'articolo 19, il contributo previsto

dall'articolo 10 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 11.

ART. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento degli interessi nella misura e fino al limite che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

dall'articolo 16 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 17.

ART. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, né provengano da obbligazioni già fruente di contributo né siano attinti presso l'istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

ART. 22.

Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

1°) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

2°) dei fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

3°) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261 e della legge 30 giugno 1952, n. 763.

Sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime:

d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d).

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sarà fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

La somma da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera e) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.S.V.E.I.M.E.R. e dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R., il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera d).

ART. 23.

A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai « fondi speciali » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilità che dovranno affluire ai « fondi speciali » previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'articolo 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro del tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

ART. 24.

Per i prestiti di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al numero 2 dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

ART. 25.

Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alla medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

ART. 16.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impiantano sino al termine stabilito al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte.

ART. 17.

Al fine di disporre di mano d'opera professionalmente qualificata per il funzionamento di stabilimenti industriali di nuovo impianto allestiti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese industriali possono assumere come apprendisti giovani di età superiore ai 20 anni, purché non superiore ai 30 anni compiuti, sempreché non sia disponibile sul luogo mano d'opera qualificata.

Il periodo di apprendistato non può essere superiore ad un anno.

Al rapporto di apprendistato costituito ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 10.

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

ART. 18.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'articolo 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti con le seguenti disposizioni:

« La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi

ART. 26.

Identico.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.

ART. 27.

Al fine di disporre di mano d'opera professionalmente qualificata per il funzionamento di stabilimenti industriali di nuovo impianto allestiti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese industriali possono assumere come apprendisti giovani di età superiore ai 20 anni, purché non superiore ai 30 anni compiuti, sempre che non sia disponibile sul luogo mano d'opera qualificata. Occorre, per questo, una dichiarazione scritta del collocatore comunale, affissa in copia all'albo dell'ufficio di collocamento.

Il periodo di apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non può essere superiore ad un anno.

Identico.

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

ART. 28.

Identico.

del primo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'articolo 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa ».

ART. 19.

L'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

ART. 20.

Alle imprese, che nei territori indicati all'articolo 10 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono deliberare di concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti) e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo, oltre che facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

ART. 21.

È esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B la parte non superiore al

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Alle imprese, che nei territori indicati all'articolo 16 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

ART. 31.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti

cinquanta per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base al bilancio, nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente impiegata nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte, nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione **ampliamento o riattivazione di impianti industriali.**

L'esenzione compete fino alla concorrenza del cinquanta per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

ART. 22.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio, per ottenere l'esenzione prevista dall'articolo 21, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica,

tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

ART. 32.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'articolo 31, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a carico della società o dell'ente, una soprattassa pari al 50 per cento della imposta medesima.

ART. 23.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si proponano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

ART. 24.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

ART. 25.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano

preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbia sede ed operi nei territori indicati all'articolo 10;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'articolo 10;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purché stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purché l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

ART. 26.

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 24 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbia sede ed operi nei territori indicati all'articolo 16.

b) *identico*;

c) *identico*;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'articolo 16;

e) *identico*.

ART. 36.

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Identico.

Identico.

ART. 37.

La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri, di cui al precedente

ART. 27.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775

comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Identico.

Identico.

Identico.